Cassazione penale sez. I, 11/02/2026, (ud. 11/02/2026- dep. 11/03/2026) - n. 9497

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta da:

Dott. BONI Monica - Presidente

Dott. MASI Paola - Relatore

Dott. DI GIURO Gaetano - Consigliere

Dott. ZONCU Maria Greca - Consigliere

Dott. TOSCANI Eva - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso

proposto da:

Ni.Al. nato in Serbia il (Omissis)

avverso il decreto del 16/02/2026 del Giudice di pace di Bari

udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI;

sentite le conclusioni del Procuratore generale, nella persona del sostituto procuratore Flavia Alemi che conclude per l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio.

RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto emesso in data 16 febbraio 2026 il Giudice di pace di Bari ha convalidato il decreto di trattenimento presso il Centro di permanenza per i rimpatri di B emesso dal Questore di Caserta, in data 14/02/2026, nei confronti di Ni.Al., per la mancanza di un documento valido per l'espatrio e di un vettore immediatamente disponibile.

Il Giudice, interrogato il trattenuto, il quale ha confermato di essere sprovvisto di documenti e del permesso di soggiorno, ha dichiarato di avere precedenti penali ed ha manifestato, in udienza, la volontà di rimanere in Italia, ha convalidato il decreto questorile, stante la mancanza di documenti dello straniero e l'irregolarità della sua presenza sul territorio nazionale.

2. Avverso il decreto ha proposto ricorso Ni.Al., per mezzo del suo difensore, avv. Loredana Liso, articolando un unico motivo, con il quale deduce la violazione di legge per la mera mancanza o apparenza della motivazione.

Il decreto emesso dal Giudice di pace, oltre ad essere stato emesso a seguito di un'udienza tenuta in assenza di un interprete, contiene una motivazione assente o meramente apparente, in quanto il giudice ha semplicemente barrato la casella relativa alla dicitura "convalida", aggiungendo subito prima la frase "ritenendo la situazione dello straniero irregolare sul T.N. a causa di documenti", ma senza motivare quali siano i presupposti per il trattenimento, ai sensi degli

artt. 13 e 14 D.Lgs. n. 286/1998. Il provvedimento, inoltre, menziona l'avvenuto esame di "documentazione" senza specificarne la natura, e non contiene alcuna indicazione circa la durata della convalida.

3. Il Ministero dell'Interno, costituitosi per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, con conclusioni scritte, ha chiesto il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato, e deve essere rigettato.

2. La doglianza relativa alla inesistenza o mera apparenza della motivazione è ammissibile, quale violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen.

Questa Corte ha affermato che, stante la decisione del legislatore di attrarre nell'area penale la materia del trattenimento degli stranieri irregolari, per un più tempestivo ed efficace controllo giurisdizionale sulle limitazioni della libertà personale (tale essendo l'effetto dei provvedimenti di trattenimento in un centro di permanenza, come stabilito dalla sentenza Corte cost. n. 203 del 2024), devono ritenersi applicabili ai relativi provvedimenti giurisdizionali le norme penali, in quanto compatibili.

In particolare si è affermata la piena applicabilità, ai provvedimenti relativi alle convalide dei trattenimenti, dei principi giurisprudenziali in tema di insussistenza e apparenza della motivazione, in quanto costituenti vizio di violazione di legge penale e processuale, per il quale è consentito il ricorso in cassazione: come stabilito da Sez. 1, n. 2967 del 24/01/2025, Rv. 287362,-03, "In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi del D.L. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, ai fini della ricorribilità per cassazione del provvedimento di convalida o di proroga della Corte d'Appello, limitata, tra l'altro, ai motivi di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., nella nozione di "violazione di legge" va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, intesa come del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice".

3. Il provvedimento impugnato, però, contiene una motivazione che, sebbene estremamente sintetica, non può definirsi inesistente o meramente apparente, dal momento che essa esplicita le ragioni ritenute sussistenti dal Giudice per convalidare il trattenimento, richiamando la situazione di irregolarità del trattenuto e la mancanza dei suoi documenti.

3.1. L'art. 13 D.Lgs. n. 286/1998 prevede l'espulsione dello straniero che si è trattenuto nello Stato in mancanza del permesso di soggiorno, e l'art. 14, comma 1, D.Lgs. cit. stabilisce che egli deve essere trattenuto se l'espulsione non può essere eseguita con immediatezza per la presenza di cause che ostacolano il suo rimpatrio. Tra tali cause sono comprese la necessità di effettuare accertamenti in ordine alla sua identità o nazionalità, sempre indispensabili quando egli sia privo di un valido documento di identità, e la necessità di acquisire i documenti per il viaggio. La mancanza del passaporto o di un documento equipollente in corso di validità configura, poi, il rischio di fuga, ai sensi dell'art. 13, comma 4-bis, T.U.I., che legittima il trattenimento in un centro di permanenza per i rimpatri.

Con il decreto di trattenimento oggetto della presente procedura di convalida, , il Questore ha disposto tale misura per le ragioni sopra indicate, cioè la necessità di acquisire un documento valido per l'espatrio, oltre che per la pericolosità del soggetto, dedotta dai suoi precedenti penali. Il Giudice di pace non ha valutato la sussistenza o la rilevanza dei precedenti penali descritti dalla Questura, ma la sua decisione di convalida è motivata in maniera legittima con riferimento alla mancanza di documenti, in quanto egli ha ritenuto sussistente uno dei presupposti indicati dalla Questura, ed effettivamente previsti dall'art. 14, comma 1, e 13, comma 4-bis, T.U.I.

La doglianza del ricorrente è infondata perché riferisce in termini errati la motivazione del decreto impugnato, affermando che essa consista nella frase: "ritenendo la situazione dello straniero irregolare sul T.N. a causa di documenti". Il Giudice, infatti, risulta avere scritto "ritenendo la situazione dello straniero irregolare sul T.N. in carenza di documenti", come si ricava anche dal confronto tra tale frase e il contenuto del decreto di trattenimento e della richiesta di convalida formulata verbalmente, in udienza, dal rappresentante della Questura. Egli, quindi, ha motivato la legittimità del trattenimento, come detto, con la mancanza dei documenti indicati come necessari dalla legge stessa. La correttezza, nel merito, di tale valutazione emerge con evidenza dal provvedimento, che riporta anche le dichiarazioni del trattenuto, il quale ha confermato di non avere documenti, né regolare permesso di soggiorno.

3.2. La doglianza circa l'omessa indicazione della "durata della convalida" è manifestamente infondata: l'art. 14, commi 1 e 5, D.Lgs. n. 286/1998 stabilisce che il trattenimento può protrarsi solo "per il tempo strettamente necessario" a superare le cause che hanno ostacolato l'esecuzione immediata dell'espulsione, e che "la convalida comporta la permanenza nel

centro per un periodo di complessivi tre mesi". La durata, non della convalida bensì del trattenimento, è stabilita quindi dalla legge, e non deve essere determinata dal Giudice. La mancata indicazione di essa nel decreto impugnato è pertanto irrilevante, dal momento che la sua previsione da parte della legge rende il trattenuto pienamente informato sul punto.

3.3. È, infine, appena il caso di sottolineare l'insussistenza di un vizio procedurale per l'assenza di un interprete, evidenziata nella parte iniziale dell'unico motivo di ricorso, ma senza farne oggetto di specifica doglianza: come risulta dallo stesso provvedimento di convalida, che contiene le dichiarazioni rese dal trattenuto, l'assenza di un interprete non ha impedito a questi di partecipare attivamente all'udienza e di rispondere all'esame disposto dal Giudice.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere rigettato, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

Si ritiene necessario disporre l'oscuramento dei dati personali del ricorrente, ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. n. 196/2003.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 D.Lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma l'11 febbraio 2026.

Depositato in Cancelleria l'11 marzo 2026.